

**DIRETTIVA 2002/77/CE DELLA COMMISSIONE****del 16 settembre 2002****relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/388/CE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/64/CE<sup>(2)</sup>, è stata sostanzialmente modificata a più riprese. Poiché occorre ora apportarvi ulteriori modifiche, è opportuno che il testo della direttiva sia rifuso a fini di chiarezza.
- (2) Ai sensi dell'articolo 86 del trattato la Commissione ha il compito di vigilare sull'ottemperanza degli Stati membri alle disposizioni del diritto comunitario in rapporto alle imprese pubbliche e alle imprese che godono di diritti speciali o esclusivi. In forza dell'articolo 86, paragrafo 3, la Commissione può specificare e precisare gli obblighi derivanti dal suddetto articolo e, in tale contesto, fissare le condizioni necessarie per permetterle di assolvere efficacemente il compito di vigilanza assegnatole dal suddetto paragrafo.
- (3) La direttiva 90/388/CEE ha prescritto agli Stati membri di abolire i diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, inizialmente ad esclusione della telefonia vocale, delle comunicazioni via satellite e della radiotelefonica mobile, per poi instaurare gradualmente una piena concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni.
- (4) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di ulteriori direttive sulla base dell'articolo 95 del trattato CE, volte principalmente all'instaurazione di un mercato interno dei servizi di telecomunicazioni attraverso la realizzazione della fornitura di una rete aperta e del servizio universale in un ambiente aperto e concorrenziale. È opportuno che dette direttive sia abrogate con effetto al 25 luglio 2003, data alla quale si applicherà il nuovo quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.
- (5) Il nuovo quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche è costituito da una direttiva generale, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro

normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)<sup>(3)</sup> e da quattro direttive particolari: la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)<sup>(4)</sup>, la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)<sup>(5)</sup>, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)<sup>(6)</sup> e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)<sup>(7)</sup>.

- (6) Alla luce degli sviluppi che hanno caratterizzato il processo di liberalizzazione e della graduale apertura dei mercati delle telecomunicazioni in Europa dal 1990, alcune definizioni contenute nella direttiva 90/388/CEE e nelle direttive che l'hanno modificata devono essere adeguate per aggiornarle ai più recenti sviluppi tecnologici nel settore delle telecomunicazioni o sostituite per tener conto della convergenza tra i settori della tecnologia dell'informazione, dei media e delle telecomunicazioni che si è manifestata negli ultimi anni. Occorre ove possibile chiarire la formulazione di talune disposizioni, per facilitarne l'applicazione, tenendo conto, se del caso, delle direttive pertinenti fondate sull'articolo 95 del trattato e prendendo atto dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione della direttiva 90/388/CEE nelle sue versioni successive.
- (7) La presente direttiva fa riferimento ai «servizi di comunicazione elettronica» e alle «reti di comunicazione elettronica» anziché ai termini «servizi di telecomunicazioni» e «reti di telecomunicazioni» precedentemente usati. Queste nuove definizioni si sono rese necessarie per tenere conto del processo di convergenza tra i settori interessati, inglobando in un'unica definizione tutti i servizi e/o le reti di comunicazione elettronica che intervengono nella trasmissione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici (ossia reti fisse, radiomobili, televisive via cavo, satellitari). Occorre quindi riconoscere che la trasmissione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi è un

<sup>(1)</sup> GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 10.7.1999, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

<sup>(7)</sup> GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

servizio di comunicazione elettronica e che le reti utilizzate per tale trasmissione e diffusione sono, allo stesso modo, reti di comunicazione elettronica. Inoltre, va chiarito che la nuova definizione di reti di comunicazione elettronica copre anche le reti di fibre che consentono a terzi di trasmettere segnali avvalendosi delle proprie attrezzature di commutazione o di instradamento.

(8) In questo contesto, va precisato che gli Stati membri sono tenuti ad abolire (qualora non vi abbiano ancora provveduto) i diritti esclusivi e speciali per la fornitura di tutte le reti di comunicazione elettronica, e non solo quelli relativi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, ed a consentire alle imprese di prestare tali servizi, fatte salve le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE. La definizione di reti di comunicazione elettronica deve altresì implicare che gli Stati membri non possono limitare il diritto di un operatore di realizzare, ampliare e/o fornire una rete via cavo, con il motivo che la rete in questione può essere usata anche per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi. In particolare, diritti speciali o esclusivi che si traducano nella restrizione dell'uso delle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione e la diffusione di segnali televisivi sono contrari all'articolo 86, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 43 (diritto di stabilimento) e/o con l'articolo 82, secondo comma, lettera b), del trattato CE in quanto hanno l'effetto di consentire ad un'impresa dominante di limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori. Restano tuttavia impregiudicate le disposizioni specifiche adottate dagli Stati membri in conformità del diritto comunitario e, segnatamente, della direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> che disciplina la distribuzione dei programmi televisivi destinati al pubblico in genere.

(9) In base al principio di proporzionalità, gli Stati membri non devono più assoggettare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e l'installazione e la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad un regime di licenza, bensì ad un regime di autorizzazione generale. Ciò è conseguente anche dalla direttiva 2002/20/CE, che stabilisce che i servizi o le reti di comunicazione elettronica devono essere forniti sulla base di un'autorizzazione generale e non di una licenza. Le parti interessate devono avere il diritto di impugnare una decisione che impedisca loro di fornire servizi o reti di comunicazioni elettroniche dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima istanza, di adire un organo giurisdizionale. Il diritto di ciascuno ad una effettiva tutela giudiziaria contro provvedimenti adottati dagli Stati in violazione dei diritti attribuitigli in forza delle disposizioni di una direttiva è un principio fondamentale del diritto comunitario.

(10) Le autorità pubbliche possono esercitare un'influenza determinante sul comportamento di un'impresa pubblica sia attraverso le norme che disciplinano l'impresa stessa sia attraverso il modo in cui sono ripartite le partecipazioni al capitale. Pertanto, nel caso in cui controllino operatori di reti verticalmente integrati che gestiscono reti costituite in base a diritti speciali o esclusivi, gli Stati membri devono provvedere affinché tali operatori, se godono di una posizione dominante nel mercato rilevante, non operino discriminazioni a favore delle proprie attività, al fine di evitare eventuali violazioni delle regole di concorrenza del trattato. Ne consegue che gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori verticalmente integrati e i loro concorrenti.

(11) È opportuno che la presente direttiva espliciti inoltre il principio sancito dalla direttiva 96/2/CE, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CE in relazione alle comunicazioni mobili e personali<sup>(3)</sup>, disponendo che gli Stati membri non assegnino diritti esclusivi o speciali per l'uso di frequenze radio e che i diritti di uso di tali frequenze siano assegnati secondo procedure obiettive, non discriminatorie e trasparenti. Vanno quindi lasciati impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere l'uso di tali frequenze a fornitori di servizi relativi al contenuto delle trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire obiettivi di interesse generale conformemente al diritto comunitario.

(12) Qualsiasi regime nazionale ai sensi della direttiva 2002/22/CE inteso a condividere il costo netto degli obblighi di espletamento del servizio universale deve basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori ed essere coerente con i principi di proporzionalità e di minimizzazione della distorsione del mercato. Per minimizzazione della distorsione del mercato si intende che i contributi devono essere riscossi secondo modalità che minimizzino per quanto possibile l'impatto dell'onere finanziario per gli utenti finali, per esempio ripartendo i contributi nel modo più ampio possibile.

(13) Qualora i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali che istituiscono le organizzazioni internazionali per la gestione di servizi via satellite siano incompatibili con le regole di concorrenza del trattato, gli Stati membri sono tenuti, conformemente all'articolo 307 del trattato CE, a ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. È opportuno che la presente direttiva chiarisca tale obbligo poiché ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/46/CE<sup>(4)</sup>, gli Stati membri sono semplicemente tenuti a comunicare alla Commissione le informazioni in loro possesso relative a tali incompatibilità. È quindi opportuno che l'articolo 7 della presente direttiva espliciti l'obbligo degli Stati membri di eliminare qualsiasi restrizione eventualmente ancora in vigore in forza delle suddette convenzioni internazionali.

<sup>(1)</sup> GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

<sup>(3)</sup> GU L 20 del 26.1.1996, pag. 59.

<sup>(4)</sup> GU L 268 del 19.10.1994, pag. 15.

- (14) La presente direttiva deve ribadire l'obbligo imposto agli Stati membri dalla direttiva 1999/64/CE di provvedere affinché i fornitori dominanti di reti di comunicazione elettronica e di servizi telefonici a disposizione del pubblico gestiscano le loro reti pubbliche di comunicazione elettronica e le loro reti televisive via cavo mediante persone giuridiche distinte.
- (15) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione e di applicazione delle direttive precedenti indicati nell'allegato I, parte B.
- (16) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per comprovare che la legislazione nazionale di attuazione in vigore è in linea con i chiarimenti apportati dalla presente direttiva in relazione alle direttive 90/388/CE, 94/46/CE, 95/51/CE<sup>(1)</sup>, 96/2/CE, 96/19/CE<sup>(2)</sup> e 1999/64/CE.
- (17) Alla luce di quanto precede, occorre abrogare la direttiva 90/388/CE,
- 4) per «servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico» si intendono i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- 5) per «diritti esclusivi» si intendono i diritti concessi da uno Stato membro ad un'impresa, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo, che le riserva la facoltà di fornire un servizio di comunicazione elettronica o di esercitare un'attività di comunicazione elettronica all'interno di una determinata area geografica;
- 6) per «diritti speciali» si intendono i diritti concessi da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica:
- a) designa o limita a due o più il numero di imprese autorizzate a fornire un servizio di comunicazione elettronica o ad esercitare un'attività di comunicazione elettronica, senza conformarsi a criteri obiettivi, proporzionati e non discriminatori, o
- b) conferisce a delle imprese, non conformandosi a siffatti criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla possibilità di altre imprese di fornire lo stesso servizio di comunicazione elettronica o di esercitare la stessa attività di comunicazione elettronica nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
- 7) per «rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite» si intende un complesso di due o più stazioni terrestri (unità terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;
- 8) per «rete televisiva via cavo» si intende ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «reti di comunicazione elettronica» si intendono i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, e i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- 2) per «rete pubblica di comunicazioni» si intende una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi pubblici di comunicazione elettronica;
- 3) per «servizi di comunicazione elettronica» si intendono i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione però dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

#### Articolo 2

##### Diritti esclusivi e speciali relativi alle reti di comunicazione elettronica e ai servizi di comunicazione elettronica

1. Agli Stati membri è fatto divieto di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica, o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica.
3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano applicate o mantenute restrizioni relative alla prestazione di servizi di comunicazione elettronica via le reti di comunicazione elettronica installate da fornitori di servizi di comunicazione elettronica, via le infrastrutture messe a disposizione da terzi o attraverso la condivisione delle reti, di altre attrezzature o dei siti, fatte salve le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 26.10.1995, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione generale concessa ad un'impresa per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica o l'installazione e/o fornitura di reti di comunicazione elettronica, nonché le relative condizioni, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti.

5. Qualsiasi decisione presa per i motivi indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE che impedisca ad un'impresa di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica deve essere motivata.

Le parti interessate devono avere la possibilità di impugnare tale decisione dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima istanza, dinanzi ad un organo giurisdizionale.

#### Articolo 3

##### **Imprese pubbliche verticalmente integrate**

In aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri provvedono affinché le imprese pubbliche verticalmente integrate che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e che occupano una posizione dominante non operino discriminazioni a favore delle proprie attività.

#### Articolo 4

##### **Diritti relativi all'uso di frequenze**

Lasciando impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere l'uso di frequenze radio a fornitori di servizi relativi al contenuto delle trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire obiettivi di interesse generale conformemente al diritto comunitario:

- 1) gli Stati membri si astengono dal concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica;
- 2) l'attribuzione delle frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica si fonda su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

#### Articolo 5

##### **Servizi relativi all'elenco abbonati**

Gli Stati membri provvedono affinché siano aboliti tutti i diritti esclusivi e/o speciali relativi alla predisposizione e alla prestazione di servizi di repertoriamento («directory») sul loro territorio, ivi compresa la pubblicazione di elenchi telefonici e i servizi d'informazione e ricerca negli elenchi stessi.

#### Articolo 6

##### **Obblighi di servizio universale**

1. Qualsiasi regime nazionale ai sensi della direttiva 2002/22/CE inteso a condividere il costo netto degli obblighi di espletamento del servizio universale deve basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori ed essere coerente con i principi di proporzionalità e di minimizzazione della distorsione del mercato. In particolare, quando ad un'impresa pubblica che

fornisce servizi di comunicazione elettronica vengono imposti in tutto o in parte obblighi di servizio universale, si tiene conto di tale elemento nel calcolo dell'eventuale contributo al costo netto degli obblighi di servizio universale.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i regimi di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 7

##### **Satelliti**

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia abolito ogni divieto o restrizione legale all'offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori autorizzati di una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite e autorizzano, nel loro territorio, tutti i fornitori del segmento spaziale ad accertare che la rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite, da utilizzare in collegamento con il segmento spaziale del fornitore in questione, sia conforme alle condizioni pubblicate per l'accesso alla loro capacità di segmento spaziale.

2. Gli Stati membri che sono parti di convenzioni internazionali istitutive delle organizzazioni internazionali per la gestione di servizi via satellite, nella misura in cui tali convenzioni non siano compatibili con le regole di concorrenza del trattato CE, ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate.

#### Articolo 8

##### **Reti televisive via cavo**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica non gestiscano la propria rete televisiva via cavo per il tramite della medesima persona giuridica che gestisce la loro altra rete pubblica di comunicazione elettronica, quando l'impresa:

- a) è controllata dallo Stato membro di cui trattasi o è titolare di diritti speciali; e
- b) è in posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune nella fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o di servizi telefonici a disposizione del pubblico; e
- c) gestisce nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali o esclusivi.

2. Il termine «servizi telefonici a disposizione del pubblico» è da considerare sinonimo del termine «servizi di telefonia vocale pubblica» di cui all'articolo 1 della direttiva 1999/64/CE.

3. Gli Stati membri che ritengono che sul loro territorio esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura per l'anello locale («local loop») e dei relativi servizi, ne informano la Commissione.

La relativa comunicazione deve comprendere una descrizione particolareggiata della struttura del mercato. Le informazioni comunicate sono messe a disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei loro segreti aziendali.

4. Sentite le osservazioni dei terzi interessati, la Commissione decide, entro un termine ragionevole, se sia opportuno sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte nello Stato membro interessato.

5. La Commissione riesamina l'applicazione del presente articolo entro il 31 dicembre 2004.

#### *Articolo 9*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 24 luglio 2003 tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa confermare che hanno ottemperato alle disposizioni della presente direttiva.

#### *Articolo 10*

### **Abrogazione**

La direttiva 90/388/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato I, parte A, è abrogata con effetto al 25 luglio 2003, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate sono intesi come riferimenti alla presente direttiva e sono interpretati conformemente alla tabella di corrispondenza riportata all'allegato II.

#### *Articolo 11*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### *Articolo 12*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2002.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*



## ALLEGATO I

## PARTE A

**Elenco delle direttive abrogate**

direttiva 90/388/CE (GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10)  
 articoli 2 e 3 della direttiva 94/46/CE (GU L 268 del 19.1.1994, pag. 15)  
 direttiva 95/51/CE (GU L 256 del 26.10.1995, pag. 49)  
 direttiva 96/2/CE (GU L 20 del 26.1.1996, pag. 59)  
 direttiva 96/19/CE (GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13)  
 direttiva 1999/64/CE (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 39)

## PARTE B

**Termini di attuazione delle direttive sopraelencate**

direttiva 90/388/CEE: termine di attuazione: 31 dicembre 1990  
 direttiva 94/46/CE: termine di attuazione: 8 agosto 1995  
 direttiva 95/51/CE: termine di attuazione: 1° ottobre 1996  
 direttiva 96/2/CE: termine di attuazione: 15 novembre 1996  
 direttiva 96/19/CE: termine di attuazione: 11 gennaio 1997  
 direttiva 1999/64/CE: termine di attuazione: 30 aprile 2000

## ALLEGATO II

**Tabella di corrispondenza**

Presente direttiva	Direttiva 90/388/CE
Articolo 1 (Definizioni)	Articolo 1
Articolo 2 (Revoca di diritti esclusivi e speciali)	Articolo 2
Articolo 3 (Imprese pubbliche verticalmente integrate)	Articolo 3 bis, punto ii)
Articolo 4 (Diritti di uso di frequenze radio)	Articolo 3 ter
Articolo 5 (Servizi relativi all'elenco abbonati)	Articolo 4 ter
Articolo 6 (Obblighi di servizio universale)	Articolo 4 quater
Articolo 7 (Satelliti)	Articolo 3 della direttiva 94/46/CE
Articolo 8 (Reti via cavo)	Articolo 9